

Ordinanza municipale sul servizio di picchetto

(risoluzione municipale no. 3428-16.08.2016)

Il Municipio delle Centovalli, visti e richiamati gli articoli 9 cpv. 4 della Legge organica comunale LOC, l'articolo 40 cpv. 1 lettera b del Regolamento di applicazione alla LOC, a complemento dell'articolo 67 del Regolamento organico comunale e qualsiasi altra norma applicabile al caso,

risolve:

Articolo 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità del servizio di picchetto e il pagamento delle relative indennità per l'Amministrazione e la Squadra comunale.

Articolo 2 Beneficiari

L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa a quei dipendenti che a turni e durante il tempo libero, se necessario e richiesto per la funzione ricoperta, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.

Essere a disposizione significa essere raggiungibile ad un preciso recapito ed essere al lavoro al più tardi entro mezz'ora.

Articolo 3 Compensazione

Il servizio di picchetto, di regola e compatibilmente con le esigenze di servizio, viene compensato in tempo libero.

Sabato, domenica, giorni festivi infrasettimanali ed eventuali vacanze supplementari concesse dal Municipio a tutti i dipendenti comportano il riconoscimento dell'indennità prevista per i giorni festivi.

Il tempo di ogni intervento viene compensato in altrettanto tempo libero, tenuto conto dei supplementi d'orario di cui all'art. 68 ROD.

Articolo 4 Indennità

L'indennità è fissata in fr. 255.- per settimana di servizio.

In caso di intervento durante il tempo di picchetto è riconosciuta un'indennità forfetaria di fr. 25.- per le spese e il tempo di trasferta a partire dal proprio luogo di domicilio.

Il Tecnico comunale, sentiti gli operai comunali, presenta all'inizio di ogni anno una proposta relativa ai turni per la copertura del servizio di picchetto.

Gli Operai possono effettuare degli scambi reciproci dei turni di servizio a dipendenza delle loro necessità.

Queste modifiche devono essere comunicate in via scritta al Tecnico comunale e al Segretario comunale.

In caso di necessità ogni operaio idoneo deve prestare picchetto e servizio per lo sgombero della neve e per lo spargimento del sale durante il periodo invernale.

Deroghe possono venir accordate dal Municipio su preavviso del Capo del personale.

Articolo 5

Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC durante il periodo dal 22 agosto al 5 settembre 2016, ed entra in vigore il 1. ottobre 2016.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli